



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23050

Torino, 25 settembre 2023

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 22.9.2023 a Cortemilia tra Cortemilia e Castagnole (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VACCHETTO Massimo (Cortemilia) ed il giocatore RIVETTI Francesco (Cortemilia) durante tutto l'incontro ed in particolare nella seconda parte hanno commentato ostinatamente e con tono polemico le fasi di gioco e le determinazioni assunte dall'Arbitro;
- Considerato in diritto che il comportamento del giocatore VACCHETTO Massimo (Cortemilia) e del giocatore RIVETTI Francesco (Cortemilia) costituisce violazione della Regola 65 del Regolamento Tecnico (*“Le decisioni dell'arbitro devono essere sempre accettate con spirito di disciplina dai giocatori e dai Dirigenti e tesserati delle Società anche quando non fossero condivise. (...) Ai giocatori in campo, riserve comprese, ai tecnici ed ai dirigenti che occupano l'area di battuta è assolutamente vietato: a) discutere e polemizzare - in campo e fuori - in merito alla partita ed all'operato dell'arbitro, od a quello dei suoi colleghi;”*) e conseguentemente costituisce lieve infrazione sanzionata dall'art. 11.3 del Reg. Fed. di Giustizia;
- Rilevato in fatto che i sostenitori del Cortemilia hanno rivolto all'Arbitro espressioni ironiche ed offensive;
- Considerato in diritto che la condotta dei sostenitori del Cortemilia – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Cortemilia) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi dal commettere altre infrazioni analoghe;  
infligge al giocatore RIVETTI Francesco (Cortemilia) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi dal commettere altre infrazioni analoghe;  
infligge alla soc. Cortemilia la sanzione pecuniaria di Euro 160.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino